

Il Nuovo Anatocismo Bancario spiegato

Aprile 6, 2017

Maurizio Tidona

Avvocato

Corrispondenza:

studio@tidona.com

L'articolo contiene una sintesi ragionata delle novità sull'anatocismo nei rapporti bancari conseguenti alle modifiche all'art. 120 TUB¹ di cui alla Legge n. 49 dell'8 aprile 2016 ed alla Delibera CICR di attuazione del 3 agosto 2016.

In conseguenza di tali modifiche:

- **l'anatocismo (e cioè l'applicazione di altri interessi corrispettivi sopra gli interessi contabilizzati nell'anno precedente) è in generale VIETATO in tutte le operazioni bancarie (compresi i mutui ed in generale i finanziamenti);**

- **l'anatocismo è CONSENTITO soltanto nelle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, nonché negli sconfinamenti, anche in assenza di affidamento oppure oltre il limite del fido, alla sola CONDIZIONE che il cliente abbia rilasciato un consenso espresso (scritto) affinché gli interessi contabilizzati al 31 dicembre di ogni anno e divenuti esigibili al 1° marzo dell'anno successivo siano addebitabili in conto e diventino così essi stessi sorte capitale (sulla quale la banca potrà in tal caso applicare nuovamente gli interessi relativi all'annualità successiva).**

Gli interessi corrispettivi maturati, anche se non confluiti nella sorte capitale (per l'assenza del consenso scritto del cliente all'addebito in conto), possono comunque maturare interessi moratori, in caso di ritardo nel pagamento.

Approfondiamo le novità in dettaglio.

IL NUOVO ART. 120 TUB:

L'art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario, detta le regole relative alle modalità di produzione di interessi nei rapporti bancari e dispone in linea generale che:

¹ Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (in Suppl. ordinario n. 92 alla Gazz. Uff., 30 settembre, n. 230). - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, **comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;**

b) **gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.**

L'art. 17-bis del D.L. n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 49 dell'8 aprile 2016, ha innovato le lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 120 del TUB, definendo il **nuovo assetto degli interessi nei rapporti bancari**.

Le parti innovate nell'art. 120 TUB sono sopra segnate in neretto.

Le disposizioni indicate sono comunque modificabili più favorevolmente per il cliente, come dispone in generale l'art. 127 del TUB relativamente al Titolo VI del TUB, in cui è ricompreso l'art. 120 del TUB. ²

LA NUOVA DELIBERA CICR (DECRETO N. 343 DEL 3 AGOSTO 2016):

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nelle funzioni di Presidente del CICR, con Decreto d'urgenza n. 343 del 3 agosto 2016, ha dato attuazione al nuovo art. 120 del TUB,

² Ciò è confermato anche dall'art. 5, n. 3, della Delibera CICR del 3 agosto 2016.

comma 2, lettere a) e b), come modificato dall'art. 17-bis del D.L. n. 18 del 14 febbraio 2016.³ (in calce a questo articolo è riportato il [testo integrale](#) della nuova Delibera CICR).

La **Delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016** sostituisce la precedente **Delibera CICR del 9 febbraio 2000**, relativa anch'essa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria.

La **Delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016**, ripetendo sostanzialmente il testo dell'art. 120 TUB, dispone:

- ART. 3 DELLA DELIBERA:

1. IL DIVIETO DI ANATOCISMO IN GENERALE IN TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE:

“nelle OPERAZIONI DI RACCOLTA DEL RISPARMIO E DI ESERCIZIO DEL CREDITO tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB⁴, compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora”.

2. PER I SOLI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE O DI CONTO DI PAGAMENTO: LA PARI PERIODICITÀ NEL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI, DA EFFETTUARSI IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO:

“Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre”.

- ART. 4 DELLA DELIBERA:

3. PER LE SOLE APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ED IN CONTO DI PAGAMENTO, ANCHE SE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ANTICIPO SU CREDITI E DOCUMENTI, NONCHÉ PER GLI SCONFINAMENTI:

³ D.L. n. 18/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 49 dell'8 aprile 2016, la quale ha innovato le lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 120 del TUB.

⁴ Titolo VI del TUB: “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”.

- **CONTABILIZZAZIONE SEPARATA DEGLI INTERESSI E DELLA SORTE CAPITALE** (che devono rimanere distinti in estratto conto);

- **ESIGIBILITA' POSTICIPATA AL 1° MARZO DI OGNI ANNO:**

“a) alle **aperture di credito regolate in conto corrente** (...) e a **quelle regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all'art. 1842 del codice civile, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;** b) **agli sconfinamenti** (...) 3. Gli interessi debitori maturati sono **contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale**. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo. 4. **Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati**. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente. (...)”.

- **ART. 4 DELLA DELIBERA:**

4. ANATOCISMO CONSENTITO NELLE SOLE APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ED IN CONTO DI PAGAMENTO NONCHÉ NEGLI SCONFINAMENTI, ALLA CONDIZIONE CHE:

- **IL CLIENTE ABBA ESPRESSO UN CONSENSO (SCRITTO) AFFINCHÉ GLI INTERESSI SIANO ADDEBITATI NEL CONTO E DIVENTINO DI CONSEGUENZA “SORTE CAPITALE”** (sugli interessi sarà in tal modo consentito di operare l’anatocismo nella successiva operazione di contabilizzazione annuale da parte della banca):

“(...) 5. Ai sensi dell'art. 120, comma 2, lettera b), del TUB, **il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale**; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.”

Per quanto previsto all’art. 4 della Delibera, pertanto, soltanto se vi sia autorizzazione del cliente all’addebito degli interessi sul conto, la somma addebitata può divenire “sorte capitale” e gli interessi addebitati potranno maturare, nella successiva operazione di contabilizzazione annuale ulteriori interessi (anatocismo).

In ogni altra circostanza (sia in caso di rapporti diversi dalle aperture di credito regolate in conto corrente o di pagamento, o sconfinamenti, che nel caso in cui manchi in tali

rapporti l'autorizzazione scritta del cliente all'addebito degli stessi in rapporto) l'anatomismo bancario è da intendersi vietato.

CONTRATTI IN ESSERE:

In merito ai contratti in essere alla data del 6 agosto 2016 l'art. 5 della Delibera CICR dispone che "i contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi" a quanto stabilito nell'art. 120, comma 2, del TUB e nella medesima delibera, "ai sensi degli artt. 118 e 126-sexies del TUB".^{5 6}

La norma consente quindi alle banche, in linea generale, di procedere all'adeguamento dei contratti in corso, relativamente alle disposizioni dell'art. 120 del TUB e della Delibera

⁵ Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) TUB: "1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente art. possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente art. sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente".

⁶ Art. 126-sexies (Modifica unilaterale delle condizioni) TUB: "1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai sensi dell'art.126-quater, comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. 2. Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall'utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l'utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica. 3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l'utilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L'utilizzatore è informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia. 4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 5. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206".

CICR del 3 agosto 2016, con una **comunicazione generalizzata alla clientela ex art. 118 TUB**.

La Delibera prevede che l'adeguamento ad essa, nelle forme di cui sopra, costituisce "giustificato motivo" ai sensi dell'art. 118 TUB.

Decorso un periodo di due mesi dalla comunicazione senza che il cliente abbia comunicato alla banca il recesso dal rapporto, le nuove disposizioni legittimanti l'anatocismo, nei rapporti ed alle condizioni prima indicati, divengono applicabili ai rapporti in essere per cui la banca abbia inviato la comunicazione di modifica unilaterale prevista all'art. 118 del TUB.

INUTILIZZABILITÀ DELLA MODIFICA UNILATERALE EX ART. 118 TUB PER OTTENERE DAL CLIENTE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO DEGLI INTERESSI ESIGIBILI:

La procedura di modifica unilaterale del contratto ex art. 118 TUB non può essere utilizzata dalla banca per ottenere dal cliente l'autorizzazione all'addebito degli interessi divenuti esigibili, per cui occorre un "consenso espresso" dal cliente in forma scritta.

Abbiamo visto che questa autorizzazione è necessaria affinché gli interessi contabilizzati al 31 dicembre di ogni anno e divenuti esigibili al 1° marzo successivo diventino essi stessi "sorte capitale", legittimando in tal caso la produzione successiva di interessi sopra gli interessi (divenuti sorte capitale).

Il richiamo nella Delibera CICR (art. 5, comma 2) all'art. 117, comma 1, del TUB per l'ottenimento del "consenso espresso del cliente" sulla clausola contenente l'autorizzazione, prevista all'art. 4, comma 5 ("il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili"), **impone alle banche necessariamente di acquisire il "consenso" del cliente per iscritto, quale forma imposta per la sussistenza dell'autorizzazione, a pena di invalidità.**

L'autorizzazione prevista dal nuovo art. 120 del TUB, e pure dalla Delibera CICR, è riconducibile ad una esplicita manifestazione di volontà del cliente, con la sottoscrizione di una espressa autorizzazione all'addebito sul conto, e non può essere raggiunta con un mancato "recesso" del cliente ad una comunicazione della banca di "modifica unilaterale delle condizioni contrattuali" ex art. 118 TUB.

La banca deve quindi ottenere una specifica autorizzazione preventiva del cliente prima di procedere - il 1° marzo di ogni anno - all'addebito automatico sul conto degli interessi passivi contabilizzati al 31 dicembre dell'anno precedente e divenuti esigibili.

ESIGIBILITÀ DEGLI INTERESSI DIVENUTI ESIGIBILI AL 1° MARZO POSTICIPATA COMUNQUE ALLA RICEZIONE DEL CLIENTE DA ALMENO 30 GIORNI DELLE COMUNICAZIONI CONTRATTUALI:

Al cliente deve essere comunque concesso un periodo di 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni periodiche alla clientela di cui all'art. 119 o 126-quater, comma 1, del TUB prima che gli interessi maturati divengano effettivamente esigibili (interessi contabilizzati al 31 dicembre di ogni anno e divenuti esigibili al 1° marzo successivo) (così dispone l'art. 4, n. 4, della Delibera CICR).

Dal 1° marzo e se sia comunque decorso il periodo di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni periodiche, gli interessi maturati, divenuti esigibili:

- sono **addebitabili dalla banca sul conto**, divenendo essi stessi sorte capitale, se il cliente abbia rilasciato il **“consenso espresso” all’addebito**, in forma scritta ex art. 117 del TUB (art. 4, n. 5 in combinato disposto con l'art. 5, comma 2 della Delibera CICR); **in questa ipotesi l’anatocismo sarà consentito nel periodo di riferimento successivo (l’annualità a seguire) sugli interessi maturati e divenuti sorte capitale.**

- **non sono invece addebitabili sul conto, in mancanza del “consenso espresso” del cliente**, nelle forme anzidette, **ma sono comunque richiedibili dalla banca**, con facoltà della banca di recedere dal rapporto in caso di inadempimento del cliente. **In questa ipotesi l’anatocismo sugli interessi divenuti esigibili (ma non addebitati in rapporto) non è consentito.**

DIVIETO DI ANATOCISMO PER I MUTUI:

I mutui, rientrando nelle **OPERAZIONI DI RACCOLTA DEL RISPARMIO E DI ESERCIZIO DEL CREDITO TRA INTERMEDIARI E CLIENTI** (disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB ⁷), **per quanto imposto in linea generale dall’art. 120 TUB, comma 2, lettera b) ⁸ e dell’art. 3, n. 1, della Delibera CICR ⁹, non possono maturare interessi anatocistici, ad eccezione di quelli di mora.**

Ai mutui non si applicano difatti gli articoli 3 e 4 della Delibera CICR nella parte che consente, per determinati rapporti (**aperture di credito in conto corrente ed in conto di pagamento nonché negli sconfinamenti**) ed a determinate condizioni (**rilascio di un consenso espresso del cliente all’addebito degli interessi in tali rapporti**), che gli interessi

⁷ Titolo VI del TUB: “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”.

⁸ Art. 120, comma 2: “(…); b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. (...)”.

⁹ Art. 3, n. 1, Delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016: “1. Nelle operazioni indicate dall'articolo 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora. (...)”.

divengano esigibili durante il rapporto e si trasformino in sorte capitale, su cui applicare nuovamente gli interessi.

L'art. 2 ("Scopo e ambito di applicazione") della Delibera CICR del 3 agosto 2016, attuando l'art. 120, comma 2, del TUB, dispone che la stessa si applica alle **operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del Titolo VI del TUB** ("Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti").

Il Titolo VI del TUB comprende gli articoli dal 115 al 128-ter ed è relativo anche ai rapporti di mutuo.

L'art. 2 della Delibera dispone che la produzione di interessi nelle operazioni suddette è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4 della medesima Delibera.

L'art. 3 ("Regime degli interessi") dispone in particolare che nelle **operazioni indicate dall'articolo 2, comma 1** ["operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB"], **ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono mai produrre interessi, salvo quelli di mora.**

L'art. 3 della Delibera prosegue disponendo che per i **rapporti di conto corrente o di conto di pagamento** deve essere assicurata la stessa periodicità, non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

L'art. 4 della Delibera conclude che per i **rapporti di apertura di credito regolati in conto corrente e conto di pagamento e sconfinamenti** gli interessi debitori maturati devono essere contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale ed il saldo periodico della sorte capitale può produrre interessi come dispone l'art. 120 del TUB e la medesima Delibera (gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati ed il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale).

ESIGIBILITÀ IMMEDIATA DEGLI INTERESSI IN CASO DI CHIUSURA DEFINITIVA DEL RAPPORTO:

L'art. 120, comma 2, lettera b) dispone che: **"nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili"**.

L'art. 4, n. 7, della Delibera CICR conferma che: **"7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 3, in caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili".**

La condizione della "chiusura definitiva del rapporto" si realizza quando:

- **il rapporto era a tempo determinato e non è stato rinnovato** (ad esempio, in caso di un affidamento a tempo determinato, scaduto e non rinnovato);
- **una delle parti abbia receduto dallo stesso** (per iscritto);
- **la banca abbia risolto il contratto per inadempimento del cliente** (per iscritto);
- **ogni altra ipotesi in cui il rapporto sia definitivamente chiuso, anche *ex lege*** (ad esempio, in applicazione dell'art. 78 L.F.¹⁰, che dispone che i contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti, ed il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario).

In tutte queste ipotesi gli interessi sono immediatamente esigibili dalla banca.

DECRETO D'URGENZA N. 343 DEL 3 AGOSTO 2016 (DELIBERA CICR):

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si definisce:

"cliente", qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati;

"intermediario", le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI del TUB;

"conto di pagamento", il conto come definito all'art. 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art. 2 (Scopo e ambito di applicazione)

¹⁰ Art. 78 (Conto corrente, mandato, commissione), R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 (Legge Fallimentare): "I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario".

1. Il presente decreto attua l'art. 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB.
2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.
3. L'imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell'art. 1194 del codice civile.

Art. 3 (Regime degli interessi)

1. Nelle operazioni indicate dall'art. 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.
2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
3. Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.

Art. 4 (Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti)

1. Il presente art. si applica:
 - a) alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, e a quelle regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all'art. 1842 del codice civile, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;
 - b) agli sconfinamenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, quali definiti dall'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto anzidetto.
2. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare si applica il solo comma 7.
3. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.
4. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal

ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente.

5. Ai sensi dell'art. 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

6. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.

7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 3, in caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

Art. 5 (Disposizioni finali)

1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.

2. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'art. 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 del TUB. Sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 5 [il rimando, nella versione originaria del decreto, era al comma 6 anziché al comma 5; in sede di pubblicazione del Decreto il Ministero ha rettificato, con una correzione manoscritta, il refuso presente nella stesura originaria], deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016.

3. Ai sensi dell'art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni del presente decreto sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.